



TRIBUNALE DI TREVISO

UDIENZA del 13.7.'22

tenuta dal giudice dr.ssa Maria Teresa Cusumano.

Alle ore 12compaiono:

- il ricorrente personalmente con l'avv. ZANARELLO EMANUELE ,
- per parte resistente l'avv. Cecilia Pivetta in sostituzione dei colleghi BROTTTO e BERTA.

L'avv. ZANARELLO EMANUELE precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo e note conclusive e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi.

L'avv. Pivetta precisa le conclusioni come da memoria di costituzione e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi e alle note conclusive.

I procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.

Il giudice si ritira in camera di consiglio; quindi, al termine della camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura.

Il giudice
dott.ssa Maria Teresa Cusumano



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DI TREVISO

all'udienza del 13/07/2022 il giudice del lavoro dr.ssa Maria Teresa Cusumano

ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 429 c.p.c.

nella causa n. 203 /2019 tra le parti:

Ricorrente:



Tribunale di Treviso

- **M'** **B** con l'avv. ZANARELLO EMANUELE

Resistente:

- **RANIA TRASPORTI SRLS**, con l'avv. RICCARDO BROTTO

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PARTE RICORRENTE

IN VIA PRINCIPALE

- 1) ***ACCERTARE e DICHIARARE*** l'illegittimità – nullità – inefficacia del licenziamento comminato con lettera raccomandata del **25 settembre 2018**, in quanto il fatto non sussiste e/o il patto di prova è illegittimo e per l'effetto.
- 2) ***CONDANNARE*** la società **RANIA AUTOTRASPORTI SRLS** (P.IVA: 04910970260) in persona del legale rappresentante "pro tempore" con sede legale in Via Castellana, 99 - 31033- Castelfranco Veneto (TV) a del lavoratore e al pagamento di una indennità risarcitoria compresa tra le 2,5 e le 6 mensilità
che per le ragioni di cui in narrativa si reputa equo quantificare in **5 mensilità pari ad euro 9.750,00**

IN OGNI CASO

- 1) Con condanna alla regolarizzazione contributiva
- 2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che di dichiara antistatario.

IN VIA ISTRUTTORIA: CFR. ricorso introduttivo del giudizio.

Parte resistente:

Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così decidere:

NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:

rigettare le domande tutte di parte ricorrente, siccome radicalmente infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti meglio esposti in narrativa, e per l'effetto dichiarare la legittimità del licenziamento intimato dalla Rania Autotrasporti Srls al sig. B. M ;

NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:

nella denegata e davvero non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande del ricorrente, limitare la quantificazione dell'indennità risarcitoria alla misura minima prevista dalla legge e comunque ritenuta di giustizia;

IN OGNI CASO:



Tribunale di Treviso

- condannare il ricorrente al risarcimento dei danni ex art. 96 co. 1, cpc, e/o al pagamento in favore della resistente di una somma dal Giudice equitativamente determinata ex art. 96, co. 3, cpc.

- spese e compensi professionali di lite integralmente rifusi, oltre al 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario per le spese generali ex DM 55/2014, da distrarsi in favore degli scriventi procuratori che si dichiarano antistatari;

IN VIA ISTRUTTORIA:

Prove precostituite.

Si deposita il ricorso notificato dal ricorrente e si offrono in comunicazione i seguenti documenti citati in narrativa:

1- fatture acquisto veicoli trasporto da parte della Rania Autotrasporti Srls.

Prove costituenti: si rinvia per *relationem* alla memoria di costituzione in giudizio del resistente

MOTIVI DELLA DECISIONE

Viene alla nostra attenzione il recesso di Rania Trasporti Srls dal rapporto di lavoro instaurato nei confronti dell'odierno ricorrente, per mancato superamento del periodo di prova.

I fatti di causa sono i seguenti.

L'odierno ricorrente, dipendente di Said Trasporti srls, con mansioni di autotrasportatore di livello III super, prima a tempo determinato (dal 3.10.2017) e poi, dal 1.4.'18, a tempo indeterminato, in data 13.7.'18 subiva un licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Tre giorni dopo, in data 16.07.2018, Rania Autotrasporti Srls (alla quale Said Trasporti srls, il 16.3.'18, aveva ceduto il proprio ramo d'azienda di autotrasporti di merci per conto terzi) lo assumeva con contratto di lavoro a tempo indeterminato e qualifica di autotrasportatore di livello III super. Tale contratto prevedeva un periodo di prova di 4 mesi, con facoltà di immediato recesso per entrambe le parti (cfr. doc. 8 ricorrente).

In data 25 settembre 2018, il signor S. ¹ comunicava al lavoratore che non aveva superato il periodo di prova e che, quindi, era licenziato.

L'odierno ricorrente ha avanzato le domande di cui in epigrafe, invocando l'illegittimità del patto di prova: la Rania Autotrasporti Srls non avrebbe avuto alcun diritto alla messa in prova del lavoratore, essendo quest'ultimo già conosciuto dal sig. O S ².

La resistente, costituitasi in giudizio, ha resistito fermamente alle pretese attoree, chiedendo il rigetto del ricorso.

¹ come si evince dalle visure versate in atti, il legale rappresentante tanto di Said Trasporti srls quanto di Rania Autotrasporti srls era sempre il signor O S

² Cfr. ricorso introduttivo de giudizio: "In effetti il patto di prova era illegittimo in quanto il ricorrente aveva già lavorato per il signor O S nella ditta SAID TRASPORTI con le stesse mansioni di autista di livello 3 S. In effetti, la RANIA TRASPORTI srls di fatto coincide con la SAID TRASPORTI atteso: 1) che il signor S O era/è il legale rappresentante che gestisce entrambe le società e 2) che i camion e i clienti erano rimasti gli stessi".



Il ricorso è fondato, ricorrendo all'evidenza una fattispecie di patto di prova illegittimo.

Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, "il patto di prova apposto al contratto di lavoro mira a tutelare l'interesse di entrambe le parti contrattuali di sperimentare la reciproca convenienza al contratto, con la conseguenza che deve ritenersi illegittimamente apposto un patto in tal senso che non sia funzionale alla suddetta sperimentazione per essere questa già intervenuta con esito positivo, attraverso lo svolgimento di un precedente rapporto di lavoro tra le parti, avente ad oggetto le medesime mansioni. (Fattispecie in cui la clausola di prova era stata apposta unilateralmente ad un rapporto immediatamente succeduto ad altro precedente, senza soluzione di continuità e con il mantenimento della medesima qualifica, oltre che dell'anzianità di servizio già maturata)" (Cass. 5.5.2004 n. 8579, cfr. altresì Cass. 22.6.2012 n. 10440). È infatti evidente che nessuna utilità abbia un periodo di prova laddove tra datore di lavoro e lavoratore sia già intercorso un precedente rapporto di lavoro, durante il quale le parti hanno potuto effettuare la verifica della convenienza di quel rapporto di lavoro.

Nel caso di specie, non solo l'odierna resistente ha assunto il ricorrente per mansioni identiche già assegnate al medesimo durante il rapporto di lavoro alle dipendenze di società nel cui ramo di azienda è di fatto succeduta: per di più, cedente e cessionaria di ramo di azienda condividono il medesimo legale rappresentante, sicché a maggior ragione il periodo di prova apposto al contratto poi sottoscritto con la convenuta risulta privo di causa. Si veda sul punto, Cass. 138/2008: "Il patto di prova apposto al contratto di lavoro mira a tutelare l'interesse di entrambe le parti contrattuali di sperimentare la reciproca convenienza al contratto, con la conseguenza che deve ritenersi illegittimamente apposto un patto in tal senso che non sia funzionale alla suddetta sperimentazione per essere questa già intervenuta con esito positivo nelle specifiche mansioni e per avere in precedenza il lavoratore prestatore per un congruo tempo la propria opera per il datore di lavoro" (Cass. 138/2008)

All'illegittimità del patto di prova, essendo esso apposto ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato, consegue l'illegittimità del licenziamento per mancato superamento del patto di prova stesso.

Al ricorrente spetta pertanto il risarcimento del danno per l'illegittimo licenziamento, danno che in applicazione della L. n. 604 del 1966 come modificato dal D.Lgs. n. 23 del 2015 e s.m. va quantificato in un importo compreso tra le 3 e le 6 retribuzioni utili per il calcolo del TFR. Nella specie, in considerazione dell'effettiva durata del rapporto di lavoro, tale indennità può essere liquidata in una somma pari a 4 mensilità della retribuzione e pertanto nella somma di Euro 7.800,00=.

In conclusione, dichiarata l'illegittimità del patto di prova apposto al contratto di lavoro del 16/7/2018 e del licenziamento intimato al ricorrente il 25/9/2018, la convenuta dev'essere condannata a pagare al ricorrente la somma di Euro 7.800,00 a titolo di indennità risarcitoria dell'illegittimo licenziamento.

Su detta somma sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione dal sorgere dei crediti sino al saldo, considerato che l'art. 22, comma 36, della L. 23 dicembre 1994, n. 724, che esclude il cumulo tra



Tribunale di Treviso

rivalutazione ed interessi, è stato dichiarato incostituzionale con riferimento ai rapporti di lavoro privati (Corte Cost. 2 novembre 2000, n. 459). In ossequio a quanto affermato nella sentenza 29.1.2001 n. 38 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, gli interessi legali andranno calcolati sul capitale annualmente rivalutato dal momento dell'inadempimento fino a quello del soddisfacimento del credito.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo le disposizioni previste nel D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo al valore della causa ed all'attività effettivamente prestata.

p.q.m.

definitivamente pronunciando:

- a) Dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato dalla convenuta nei confronti del ricorrente in data 25/9/2018 e conseguentemente dichiara tenuta e condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla corresponsione in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria da commisurarsi a 4 mensilità della retribuzione utile per il calcolo del TFR, pari ad Euro 7800,00, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulle somme liquidate dal di del dovuto al saldo;
- b) condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a rifondere a favore del ricorrente le spese di giudizio che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.

Treviso, 13/07/2022

Il Giudice

Dott. Maria Teresa Cusumano

